



CITTA' DI PETILIA POLICASTRO

Provincia di Crotone

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 DEL 19 MAG. 2014

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1	3
<i>Oggetto del Regolamento</i>	3
TITOLO II	3
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	3
ART. 2	3
<i>Presupposto e finalità</i>	3
ART. 3	3
<i>Soggetto attivo</i>	3
ART. 4	3
<i>Soggetti passivi</i>	3
ART. 5	4
<i>Immobili soggetti al tributo</i>	4
ART. 6	5
<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	5
ART. 7	5
<i>Determinazione della base imponibile</i>	5
ART. 8	5
<i>Aliquote del tributo</i>	5
ART. 9	6
<i>Detrazioni</i>	6
ART. 10	7
<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	7
ART. 11	7
<i>Versamento del tributo</i>	7
ART. 12	8
<i>Importi minimi</i>	8
ART. 13	8
<i>Dichiarazione</i>	8
ART. 14	8
<i>Rimborsi</i>	8
ART. 15	8
<i>Funzionario responsabile</i>	8
ART. 16	9
<i>Verifiche e accertamenti</i>	9
ART. 17	10
<i>Sanzioni ed interessi</i>	10
ART. 18	10
<i>Accertamento con adesione</i>	10
ART. 19	10
<i>Riscossione coattiva</i>	10
ART. 20	10
<i>Importi minimi</i>	10
ART. 21	10
<i>Trattamento dei dati personali</i>	10
ART. 22	10
<i>Norma di rinvio</i>	10
ART. 23	11
<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	11



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) nel Comune di Petilia Policastro, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 2

Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, a eccezione, in ogni, caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 10 del presente regolamento.

ART. 3

Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Petilia Policastro, per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **10%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso,



usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile, soggetto al tributo, sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5

Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio, che non si risolva in un mero collegamento materiale e che il contribuente provveda a effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, per il nucleo familiare, si considera abitazione principale un solo immobile. Ove due coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono a entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova, idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono a un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione, lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.



ART. 6

Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è, pertanto, dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 7

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Ai fini della riduzione della base imponibile, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in condizioni di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. Per l'applicabilità della riduzione del tributo al 50%, è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.
5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione di perizia redatta da tecnico abilitato corredata da idonea documentazione, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicare:
 - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, allegando idonea documentazione;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
6. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al punto a) del precedente comma 5, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui di cui al punto b) del precedente comma 5.
7. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili, secondo le norme del presente articolo, non potranno essere utilizzati, se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

ART. 8

Aliquote del tributo

1. L'aliquota base del tributo è del 1 per mille.



